

**CONTRATTO INTEGRATIVO
RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE
PER MOTIVI DI SICUREZZA
CON DISPOSIZIONI ESTENSIVE RISPETTO A QUANTO GIA' CONCORDATO
in data 11.01.2002
(ai sensi dell'art.4 – comma 2 – lett. f) del CCNL)
Sottoscritto in data 27.11.2003**

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

VISTO che l'art.4 del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione integrativa, al comma 2 lett. f):*”le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”;*

VISTO che il D.Lgs. 11.5.1999, n.135 *“Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici”* all'art.9 – comma 3 – prevede che: *“I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'art.4 della legge 20 maggio 1970, n.300 e dall'art.24 della legge 29 marzo 1983, n.93(...);*

VISTO che l'art.4 *“Impianti audiovisivi”* della legge 20 maggio 1970, n.300 al secondo comma prevede che: *“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (...);*

VISTO il contratto integrativo sottoscritto in data 11.1.2002 relativo all'installazione di telecamere per motivi di sicurezza presso le aree centrali di accesso dell'Ateneo;

POSTO che la recente costituzione di servizi aggiuntivi presso la Facoltà di Economia ha reso indispensabile, per motivi di sicurezza nonché di tutela dell'ambiente lavorativo, l'installazione di alcune telecamere che, in nessun caso, come previsto all'art.4 della Legge n.300 del 1970, saranno impiegate per effettuare controlli a distanza dell'attività dei lavoratori;

Concordano quanto segue:

1. per le motivazioni di cui in premessa, si ritiene opportuno l'utilizzo degli impianti visivi ubicati presso la Facoltà di Economia;
2. qualora si dovessero ravvisare ulteriori, eccezionali e motivate ragioni di sicurezza del lavoro, l'Amministrazione, dopo avere preventivamente consultato le rappresentanze sindacali, provvederà ad installare ed utilizzare impianti audiovisivi che, in nessun caso, nel rispetto di quanto previsto all'art.4 della Legge n.300 del 1970, saranno impiegate per effettuare controlli a distanza dell'attività dei lavoratori.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Salvatore LUBERTO ___f.to Salvatore Luberto_____

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI _f.to Reggiani Gelmini Paola

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. ___f.to Raffaella Ingrosso_____

C.G.I.L. - S.N.U.R. _f.to Gianluca Tosetto

C.I.S.L. - Università_f.to Luigi Visco_____

U.I.L. - P.A. ___f.to Luigi Cafarelli_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. ___f.to Antonio Martino